

**CONTRATTO INTEGRATIVO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL
PERSONALE DELL'AUTOMOBILE CLUB UDINE – ANNO 2009**

Il giorno _____, nella Sede dell'Automobile Club Udine, in via Crispi 17, sono presenti, per la Delegazione trattante dell'A.C.U. il Direttore D.ssa Maddalena Valli, e per la controparte, la Signora Graziella Rubino delegata dalla CISL - FPL.

Le parti sono riunite per stipulare il contratto integrativo di Ente per l'anno **2009**, allo scopo di applicare la normativa contrattuale di comparto relativa al trattamento economico accessorio dei dipendenti dell'A.C.U, tenendo conto di quanto stabilito dai vigenti contratti di comparto e da ultimo il biennio economico 2008/2009, nonché dall'art.67 comma 5 del DL 189/2006 (Decreto Brunetta)

SI PREMETTE

a) che presso gli Enti del comparto Enti pubblici non economici dev'essere costituito un fondo per il trattamento economico accessorio, ai sensi dell'art. 31 del C.C.N.L. del 16/2/1999;

b) che i criteri di erogazione del fondo sono individuati dall'art.32 del medesimo contratto, come integrato da successivi contratti di comparto; in particolare il fondo può essere utilizzato per remunerare:

- 1) la produttività in vista del miglioramento dei servizi;
- 2) i sistemi di turnazione, ove necessari per l'organizzazione del lavoro;
- 3) il lavoro straordinario, reso indispensabile da esigenze della produzione,
- 4) la mobilità del personale, ove necessaria;
- 5) l'esercizio di compiti di particolare responsabilità, rischi, disagi;
- 6) gravose articolazioni dell'orario di lavoro;
- 7) la reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi d'urgenza;
- 8) il merito e l'impegno individuale;
- 9) sviluppi economici all'interno delle aree;

c) che l'entità del Fondo viene determinata secondo i criteri fissati dai Contratti vigenti, tenuto conto in particolare del citato art. 36 comma 1 e dell'art. 38 del C.C.N.L. 1 ottobre 2007 e del citato biennio economico 2008/2009 il fondo per il **2009** ammonta a **euro 69.553,61**

d) che nella quantificazione del trattamento spettante al Personale verranno considerate quelle voci che, per effetto di disposizioni di legge applicabili a decorrere dall'inizio dell'esercizio, ne determinassero un incremento;

CIO' PREMESSO

Si conviene quanto segue:

Art. 1) Consistenza Fondo di Ente

E' costituito il fondo di Ente per il trattamento accessorio del Personale ricompreso nelle aree B e C. Il fondo ammonta a **euro 41.716,84** tenuto conto delle somme non disponibili in quanto vanno a finanziare: la quota Indennità di Ente per Euro 3.115,68 che da contratto è a carico del fondo trattamento accessorio, la somma

destinata a finanziare i passaggi di area per Euro 1.221,09, la somma decurtata per risparmi di quote trattamento accessorio personale cessato per Euro 23.500,00; il fondo risultante è finalizzato a remunerare:

a)	la produttività collettiva	Euro 16.860,00
b)	la responsabilità per lo svolgimento di particolari compiti	Euro 6.140,00
c)	la gravosa articolazione dell'orario di lavoro	Euro 916,84
d)	il rischio connesso al maneggio o al trasporto di valori	Euro 1.800,00
e)	il lavoro straordinario	Euro 9.000,00
f)	Progetti ex art.7	Euro 7.000,00

I criteri di utilizzo del fondo vengono di seguito specificati.

Art. 2) Compenso di produttività

Parte del Fondo viene erogata in rapporto al raggiungimento degli obiettivi di efficienza/efficacia assegnati ai vari settori cui sono preposti dipendenti dell'A.C.U. Più precisamente, i settori individuati sono:

- a) servizi di noleggio e lavaggio ai Soci presso il centro di assistenza tecnica
- b) attività amministrativo – contabile

Per i singoli settori i parametri che attestano il raggiungimento degli obiettivi sono:

- per a) mantenimento e miglioramento degli standard di qualità dei servizi ai soci rilevabili dall'assenza di significative osservazioni o reclami mossi dalla clientela;
- per b) ottimale presidio delle attività amministrativo/contabili quotidiane, periodiche e straordinarie

Art. 3) Indennità di responsabilità per l'esercizio di particolari compiti

Le particolari responsabilità cui si fa riferimento concernono: il monitoraggio della customer satisfaction in relazione ai servizi offerti ai soci, con relativa gestione dello sportello reclami; assistenza e supporto ai soci e alla Direzione nei contatti con ACI Global (problematiche con il call center, pratiche di rimborso, ecc.); presidio delle attività amministrativo – contabili dell'Ente relative alla gestione del Progetto integrato di sicurezza stradale della Provincia di Udine

Art. 4) Fondo per compensare gravose articolazioni dell'orario di lavoro

Considerato l'abituale regime dell'orario c.d. spezzato osservato dalla totalità dei Dipendenti, si considera remunerato con tale fondo anche la disponibilità dei dipendenti di modificare l'abituale orario di lavoro o osservare un orario continuato in occasione di criticità o di particolari scadenze (scadenza tasse auto, redazione bilanci, verifiche contabili, fine mese, ecc.).

Art. 5) Indennità per il maneggio e trasporto valori.

Le indennità di cui al presente articolo vengono riconosciute al personale nella misura e con le modalità vigenti

Art. 6) Compensi per lavoro straordinario

I compensi per lavoro straordinario sono fissati nella misura prevista dall'art.30 del C.C.N.L. del quadriennio 98/2001 art.17 code contrattuali 2001 e del quadriennio 2006/2009. Le parti riconoscono che il limite massimo individuale di lavoro straordinario, 200 ore annue, potrà essere incrementato in presenza di esigenze legate al Progetto Integrato di sicurezza stradale o per quei dipendenti in collaborazione con la Direzione e gli organi istituzionali, esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. La parte non utilizzata del fondo destinata a remunerare il lavoro straordinario verrà assorbita nel fondo della produttività

Art. 7) Progetti

In considerazione del prossimo passaggio al nuovo sistema di contabilità economico patrimoniale, il progetto riguarda la ricerca e il confronto tra i vari software presenti sul mercato al fine di valutarne l' idoneità alle caratteristiche e finalità dell'ACU, tutta l'attività propedeutica alla migrazione dei dati dall'attuale sistema al nuovo software, al fine di garantire la massima sicurezza e la garanzia di conservazione dei dati; la predisposizione dei manuali operativi previsti dal nuovo regolamento di contabilità.

Art. 8) A seguito di quanto fin qui stabilito, le parti concordano:

- che il budget del fondo della produttività (art.2) e della gravosa articolazione dell'orario di lavoro (art.4) ammonta a complessivi € 17.776,84

- che le indennità per compiti di particolare responsabilità vadano così assegnate ai singoli settori dell'A.C.U. interessati:

- | | |
|---|------------|
| a) - monitoraggio della customer satisfaction in relazione ai servizi offerti ai soci, con relativa gestione dello sportello reclami | € 1.500,00 |
| b) - assistenza e supporto ai soci e alla Direzione nei contatti con ACI Global | € 2.140,00 |
| c) - ottimale presidio e coordinamento delle attività amministrativo – contabili dell'Ente relative alla gestione del Progetto integrato di sicurezza stradale della Provincia di Udine | € 2.500,00 |
| d) - progetto ex art.7 | € 7.000,00 |

Art. 9) Le parti convengono di riservarsi la facoltà di rivedere concordemente ogni punto del presente accordo nel caso di modifiche contrattuali di comparto o aziendale che dovessero applicarsi anche con decorrenza dal 1° gennaio 2009.

Letto, confermato e sottoscritto.

D.ssa Maddalena Valli

Sig.ra Graziella Rubino